

SETTORE RELAZIONI ESTERNE, STATISTICHE E VALUTAZIONI SERVIZIO STATISTICHE E VALUTAZIONI

D. R. n. 359

Teramo, 13 0 SET. 2013

KETTORE

IL RETTORE

VISTA la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370 - "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'art. 28 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012, pubblicato in G.U. del 14 novembre 2012 n. 266;

VISTO il Decreto rettorale 137 del 9 aprile 2013, con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione di Ateneo per il prossimo triennio a decorrere dal 2012/2013;

VISTO il Decreto rettorale n. 162 del 16 aprile 2013 di integrazione della composizione del Nucleo di Valutazione;

VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 23 luglio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2013 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Teramo nel testo allegato che ne costituisce parte integrante.

SRESV/AC SSV/lt/fc



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell'Università di Teramo, di seguito denominato "Nucleo", in attuazione di quanto previsto dall'art.28 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 Compiti

1. Il Nucleo opera in autonomia e adempie quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto vigente svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione in particolare per quanto riguarda la valutazione della didattica, della ricerca, dei servizi e dell'azione amministrativa.

Art. 3 Coordinatore

- 1. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università, con la sua Amministrazione e con gli organismi nazionali di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
- 2. Il Coordinatore predispone il calendario delle sedute, convoca le riunioni del Nucleo, le presiede e cura l'esecuzione delle delibere.

Art. 4 Risorse

- 1. Per l'espletamento delle proprie attività, Nucleo si avvale di una segreteria tecnica specificamente dedicata.
- 2. Il Nucleo può avvalersi, per l'analisi di temi specifici, di gruppi di lavoro i cui membri vengono nominati dal Rettore su proposta del Nucleo stesso.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione assegna le risorse necessarie allo svolgimento delle attività del Nucleo.
- 4. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. E' riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti non residenti nel comune di Teramo.
- 5. A tutti i componenti del Nucleo è riconosciuto il rimborso di eventuali spese sostenute per la partecipazione a convegni e riunioni strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico, conformemente a quanto disciplinato dal regolamento missioni dell'Ateneo.

Art. 5 Accesso alle informazioni

- 1. Ai fini di cui all'art. 2 il Nucleo ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale, che gli sono forniti, nei modi e nei tempi da esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza.
- 2. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su proposta del Coordinatore, può convocare per audizioni conoscitive rappresentanze di tali organi.



Art. 6

Convocazione e svolgimento delle sedute

- 1. Il Nucleo si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le sedute possono anche svolgersi per via telematica.
- 2. La convocazione è inviata ai singoli componenti per via telematica almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la seduta; in caso di necessità o urgenza, può essere inviata entro un limite massimo di 48 ore.
- 3. All'avviso di convocazione è allegato ogni altro documento utile ai fini della discussione degli argomenti in esame.
- 4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
- 6. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche. Per la discussione di particolari argomenti, il Coordinatore può invitare soggetti esterni alla composizione statutaria del Nucleo.
- 7. Alle riunioni del Nucleo può partecipare un membro della segreteria tecnica.

Art. 7 Verbalizzazione

- 1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale che è posto in approvazione nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche per singoli punti.
- 2. Il verbale deve indicare i componenti del Nucleo presenti, assenti e coloro che hanno giustificato l'assenza; dal verbale deve altresì emergere l'orario, la sede della riunione, l'ordine del giorno, l'argomento in esame, il riassunto della discussione e ogni altro argomento ritenuto utile da ciascun componente. Nel caso di riunioni telematiche, deve inoltre emergere l'apertura e la chiusura dei lavori mediante invio di messaggio di posta elettronica.
- 3. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante.
- 4. Gli estratti di verbale pertinenti sono inviati alle strutture di competenza.

Art. 8

Decadenza e Incompatibilità dei componenti

1. I singoli componenti del Nucleo decadono dall'incarico per dimissioni; per mancata partecipazione a più di quattro riunioni consecutive; per tutti gli altri casi previsti dall'art. 60 dello Statuto; per sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 58 dello Statuto di Ateneo.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore a decorrere dalla data del decreto di emanazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ai regolamenti e allo Statuto di Ateneo.